

dell'amministrazione giudiziaria veda il protagonismo, sia pure in questo caso nella fase finale, delle realtà sociali.

Sarebbe, a mio avviso, un grande passo e un grande momento di evoluzione quando dicessimo che ogni cittadino nei confronti di ogni condannato, indipendentemente dalle autorità che sono formalmente investite, abbia anch'esso la legittimazione ad esprimere un'iniziativa per la concessione della grazia: si badi bene, in caso di condanna per delitti.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Filippo Mancuso 1.11, non accettato dalla Commissione e sul quale il Governo si rimette all'Assemblea.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	441
<i>Votanti</i>	423
<i>Astenuti</i>	18
<i>Maggioranza</i>	212
<i>Hanno votato sì</i>	10
<i>Hanno votato no</i> ..	413).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Boccia 1.12.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Carrara. Ne ha facoltà.

NUCCIO CARRARA. Signor Presidente, intervengo per richiamare l'attenzione dei colleghi perché con l'emendamento in questione ci troviamo di fronte alla *vexata quaestio* della presentazione della domanda di grazia. A questo proposito, desidero far presente che tale domanda di grazia può essere presentata non soltanto dal condannato ma anche da un suo prossimo congiunto, dal convivente, dal tutore, dal curatore e da un avvocato procuratore legale. Pertanto, se non ci fosse stato il cosiddetto caso Sofri, cioè di un condannato che si ostina a non chiedere la grazia, oggi noi discuteremmo di

cose ben più importanti per il destino del nostro paese *(Applausi dei deputati dei gruppi di Alleanza nazionale, di Forza Italia e della Lega Nord Federazione Padana)*. Conseguentemente, il gruppo parlamentare di Alleanza nazionale rivolge un appello a Sofri affinché ci faccia la « grazia » di presentare la domanda, in modo tale da farci chiudere questa parentesi *(Applausi dei deputati dei gruppi Alleanza nazionale e della Lega Nord Federazione Padana)*.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Cristaldi. Ne ha facoltà.

NICOLÒ CRISTALDI. Signor Presidente, stiamo discutendo del tema della concessione della grazia ad un condannato senza che lo stesso abbia presentato la relativa domanda.

Che cos'è la concessione della grazia senza che il beneficiario abbia proceduto a richiederla? Una sorta di scusa dello Stato per aver osato condannarlo o per averlo mandato in galera una volta accertata una sua precisa responsabilità in più delitti? Che cos'è la concessione della grazia quando il beneficiario non deve nemmeno motivare la ragione per la quale torna in libertà? Che cos'è una procedura di questa natura se il condannato non deve presentare allo Stato la domanda e non deve neanche esprimere alcun pentimento?

Il gruppo di Alleanza nazionale non è contrario all'istituto della concessione della grazia, ma è contrario alla modalità che si vuole instaurare con questo procedimento. A nostro parere, la possibilità di concedere la grazia dev'essere sempre legata al pentimento e alla richiesta da parte del beneficiario; conseguentemente, non può essere la sua fidanzata o la sua convivente a stabilire che il beneficiario si è pentito *(Applausi dei deputati del gruppo di Alleanza nazionale)*.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emenda-

mento Boccia 1.12, accettato dalla Commissione e sul quale il Governo si rimette all'Assemblea.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	437
<i>Votanti</i>	406
<i>Astenuti</i>	31
<i>Maggioranza</i>	204
<i>Hanno votato sì</i>	305
<i>Hanno votato no</i> ..	101).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Luciano Dussin 1.31.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Carrara. Ne ha facoltà.

NUCCIO CARRARA. Signor Presidente, ci troviamo di fronte a una questione tecnica. Il nostro voto sarà conforme al parere della Commissione. Con l'emendamento si prevede che la domanda possa essere presentata anche da un prossimo congiunto o da un avvocato, non mutando nulla rispetto alla situazione esistente. Tuttavia, prima della conclusione dell'esame del provvedimento, dobbiamo risolvere la questione se la domanda debba restare obbligatoria, come chiediamo, ovvero se la grazia possa essere concessa anche d'ufficio.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Luciano Dussin 1.31, non accettato dalla Commissione e sul quale il Governo si rimette all'Assemblea.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	443
<i>Votanti</i>	440
<i>Astenuti</i>	3
<i>Maggioranza</i>	221

Hanno votato sì 24
Hanno votato no .. 416).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Boccia 1.15 accettato dalla Commissione e sul quale il Governo si rimette all'Assemblea.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	444
<i>Votanti</i>	435
<i>Astenuti</i>	9
<i>Maggioranza</i>	218
<i>Hanno votato sì</i>	311
<i>Hanno votato no</i> ..	124).

Passiamo all'esame dell'emendamento Mascia 1.3.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mascia. Ne ha facoltà.

GRAZIELLA MASCIA. Signor Presidente, l'emendamento in esame assume un'importanza ancora maggiore dopo l'approvazione dell'emendamento che riconosce al ministro della giustizia la possibilità di proporre il decreto di grazia, snaturando, a mio avviso, non soltanto il senso del provvedimento in esame ma anche l'interpretazione corretta delle norme costituzionali. Si è già parlato dell'articolo 89 della Costituzione e dell'esigenza di attribuire il potere di grazia esclusivamente al Presidente della Repubblica, in virtù di una lettura corretta della predetta norma costituzionale.

Aggiungo al riguardo una considerazione relativa ai lavori preparatori del nuovo codice di procedura penale, i quali evidenziano che la questione della grazia è strettamente legata all'attuazione dell'articolo 27 della Costituzione, ai sensi del quale le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
PUBLIO FIORI (ore 11,33)

GRAZIELLA MASCIA. La grazia costituisce lo strumento che può coniugare le esigenze di umanità della pena e di rieducazione, dando un nome a un caso concreto, a una storia di vita. Dopo che l'iter giudiziario si sia concluso e che la magistratura abbia adottato le proprie decisioni, un potere superiore, che non a caso può essere soltanto il Presidente della Repubblica, può decidere, anche in virtù dell'articolo 27 della Costituzione, di commutare la pena o concedere la grazia.

Per tali motivi, il relativo potere non può che spettare esclusivamente al Presidente della Repubblica. Il potere di clemenza può risiedere soltanto in un organo imparziale: la grazia potrebbe riguardare reati politici e in tal caso sarebbe estremamente pericolosa la competenza del Governo e del ministro della giustizia; e, soprattutto, incidendo la grazia sull'efficacia dei provvedimenti giurisdizionali, l'attribuzione del relativo potere al Governo violerebbe l'indipendenza costituzionalmente garantita alla magistratura e all'ordine giudiziario.

L'emendamento che è stato approvato snatura il senso del provvedimento. Il mio emendamento 1.3 prevede che la proposta di grazia, così come stabilito dall'articolo 681 del codice di procedura penale attualmente vigente, possa essere sottoscritta dal presidente del consiglio di disciplina e presentata al magistrato di sorveglianza, che procede a norma dei commi 3 e 4. Mi chiedo perché non possa essere ricompresa nel nuovo testo dell'articolo 681 del codice di procedura penale tale previsione, identica a quella attualmente vigente. Osservo peraltro che tale potestà del presidente del consiglio di disciplina è stata utilizzata in casi rari, ma tutti riguardanti povera gente, persone che non hanno voce (i cosiddetti « sfigati »).

Allora, occorre forse quantomeno cercare di riparare un minimo ad un danno enorme che è stato compiuto, reintroducendo almeno la possibilità che la propo-

sta per la grazia sia sottoscritta dal presidente del consiglio di disciplina.

PRESIDENTE. Ha chiesto parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Meroni. Ne ha facoltà.

MARCELLO MERONI. Signor Presidente, intervengo a titolo personale per contestare le valutazioni precedentemente fatte dalla collega Mascia e per sottolineare che abbiamo perso un'ottima occasione. Sarei d'accordo con il collega Cento se, invece di tentare di approvare una norma che serve solo ed esclusivamente per far uscire dal carcere Adriano Sofri, si fosse fatta un'analisi seria e corretta degli anni di piombo, degli anni tragici degli opposti estremismi e della spirale di violenza che anche in quel periodo colpì il nostro paese. Avremmo potuto lavorare insieme per dare un significato politico importante ad un provvedimento di questo tipo, per consegnare alla storia una tragica pagina della vita nazionale e, ancora una volta insieme, per lanciare un messaggio di riconciliazione e di sincero pentimento.

Quando la collega Mascia parla di umanità e di rieducazione non capisco come si possano valutare queste due circostanze nel momento in cui chi ha commesso reati così gravi non ha neanche la coscienza civile e la dignità di chiedere un provvedimento di questo tipo. Allora, da domani dovranno necessariamente cessare le accuse alla maggioranza di fare leggi *ad personam*, come credo si debba necessariamente farla finita con il principio, che sempre ci viene evidenziato dai banchi dell'opposizione, che le sentenze della magistratura non si commentano ma si applicano. Abbiamo capito che si applicano soltanto le sentenze che piacciono perché le altre non c'è bisogno di commentarle: basta approvare provvedimenti di questo tipo.

Presidente, non so chi in questo Parlamento o nelle sedi dei partiti nazionali solidarizzi, come qualcuno prima ha detto, con Cesare Battisti, ma so soltanto che, se la Camera approverà questo provvedimento, stasera festeggeranno Adriano So-

fri in alcuni salotti eccellenti; certamente festeggeranno, forse dalla sede del sindaco di Parigi e dal suo ufficio, Cesare Battisti, Achille Lollo e anche tanti latitanti eccellenti che, con la complicità e la connivenza di uomini importanti, sono all'estero a ricostruirsi una vita certamente diversa. Non festeggeranno certamente le forze dell'ordine, le famiglie dei caduti e la famiglia Calabresi (*Applausi dei deputati del gruppo di Alleanza nazionale*).

Concludo con una considerazione, rivolgendomi soprattutto ai colleghi della maggioranza e agli amici della Casa della libertà. Valutiamo con attenzione che non festeggeranno milioni di italiani che hanno creduto alla certezza del diritto (*Applausi dei deputati del gruppo di Alleanza nazionale*), e a quello che la Casa della libertà ha detto in campagna elettorale e che guardano con grande attenzione a quello che oggi si sta facendo. Infatti, da domani — non è una minaccia ma un obbligo morale e politico — Alleanza nazionale informerà gli italiani e soprattutto quelli della Casa della libertà di chi in questo Parlamento ha permesso a chi ha avuto — unico in Italia e, forse, nel mondo — otto gradi di giudizio ed è stato condannato dalla magistratura italiana per l'omicidio di un commissario di polizia di essere graziato con un provvedimento che non ha neanche il coraggio di chiedere (*Applausi dei deputati dei gruppi di Alleanza nazionale, di Forza Italia e della Lega Nord Federazione Padana*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Buontempo. Ne ha facoltà.

TEODORO BUONTEMPO. Ho qui davanti a me una dichiarazione di Piperno, il quale dice che non si può pensare di risolvere il caso Sofri senza risolvere anche gli altri. Sono passati 25 anni e l'unico modo di ricacciare indietro il risorgere del terrorismo è quello di chiudere definitivamente quegli anni. Condivido questa dichiarazione di Sofri perché il problema vero dell'Italia e dell'Europa è di chiudere

quel capitolo senza creare ingiustizie e privilegi.

Chiudere gli anni di piombo significa svolgere un alto dibattito politico, compiere una assunzione di responsabilità, una amnistia, perché con l'amnistia ci si pone su un alto livello umanitario per andare incontro a generazioni che non solo hanno compiuto errori gravissimi, ma hanno ucciso e hanno arrecato alle famiglie delle vittime un danno assolutamente irreparabile. Mi rivolgo a tutti i colleghi del centrodestra, a fronte dei ventitré ragazzi uccisi perché erano anticomunisti, così come a Berlusconi che rivendica oggi l'anticomunismo: pensate agli anni Settanta, quando essere anticomunisti significava avere la casa o la macchina bruciate, oppure essere uccisi sotto casa.

Allora, come fare per riallacciare l'unità di una generazione che, vinta dalla fazione ideologica e dai tempi in cui — e non ce lo scordiamo, colleghi di sinistra — il regime utilizzava apparati dello Stato per colpire a destra e far reagire la sinistra e colpire a sinistra e far reagire la destra, mentre i « papponi » di regime ingrassavano nelle stanze del potere ?

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Intini. Ne ha facoltà.

UGO INTINI. Signor Presidente, non entro nei particolari perché condivido in modo analitico la posizione dell'onorevole Boato, che è ispirata a buonsenso e umanità. Voglio sottolineare soltanto un aspetto politico, psicologico e culturale che ci preoccupa.

Diamo l'impressione di essere una classe dirigente politica rissosa e vecchia, che si divide e litiga su cose vecchie, peggio, che strumentalizza il passato perché vive nel passato, non essendo capace di proporre nulla che riguardi il futuro. Ci dividiamo su cose vecchie, di cui molti in quest'aula portano delle responsabilità perché hanno condiviso le responsabilità culturali del fascismo, del leninismo, dell'intolleranza e della omertà di Stato. Una cultura che ha distrutto la vita

di tanti giovani che sono morti, mentre altri sono in carcere non più giovani ma vecchi.

Adesso, la nostra democrazia affronta una nuova sfida, il terrorismo non locale ma internazionale. Una sfida mille volte più grave, una guerra che durerà non anni ma decenni. Non possiamo affrontare questa guerra se non ci liberiamo delle scorie del passato e se non facciamo una riflessione critica ed autocritica, condotta con onestà intellettuale in un clima sereno, nuovo. Dopo di che, si dovrà giungere ad una ragionevole e generalizzata misura di clemenza.

La proposta di legge dell'onorevole Boato mi convince in quanto è un passo in questa direzione. Le grandi democrazie, signor Presidente, sanno chiudere con il passato e guardare al futuro. Seppe e poté farlo persino il ministro della giustizia Togliatti, nel 1947: forse, perché nel 1947 avevamo una classe dirigente diversa dalla nostra, giovane, ottimista, proiettata verso il futuro, come ha dimostrato il decollo economico dell'Italia negli anni successivi.

L'opinione pubblica non ne può più delle liti sulla giustizia, delle liti che riguardano il passato, dei rancori, dei puntigli e delle vendette. Mettiamoci una mano sulla coscienza, tutti: guardiamo al futuro prima che il paese affondi nel suo declino evidente. Smettiamo di litigare su terrorismo nero, terrorismo rosso, Tangentopoli, o, peggio, sui fatti di cinquanta o sessant'anni fa. Guardiamo al futuro, prima che il paese ci cacci, comprendendo che non ci occupiamo dei suoi gravissimi problemi ma di altro (*Applausi dei deputati dei gruppi Misto-Socialisti democratici italiani, dei Democratici di sinistra-L'Ulivo, della Margherita, DL-L'Ulivo e Misto-Verdi-L'Ulivo*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Leoni. Ne ha facoltà.

CARLO LEONI. Signor Presidente, condividendo le cose appena dette, con rammarico vedo che non è stato accolto, almeno non da tutti colleghi che sono

intervenuti fino ad ora, l'invito dell'onorevole Boato e di altri colleghi ad attenersi il più possibile al merito del provvedimento, perché stiamo indubbiamente intervenendo su una materia delicata e complessa dal punto di vista giuridico.

Mi rendo conto che l'esercizio della demagogia è più facile e sicuramente meno faticoso rispetto allo sforzo di cimentarsi sui commi e sugli articoli di un provvedimento importante, ma sappiamo che questo esercizio può lasciare qualche strascico negativo e, soprattutto, può condurre a commettere due errori, in primo luogo quello di dipingere tutti gli altri in modo del tutto arbitrario, come essi non sono. Spero, infatti, che i colleghi riconoscano come, contro il terrorismo di ieri e di oggi, l'intero Parlamento della Repubblica sia unito, abbia combattuto e sia pronto a combattere. Tuttavia vengono portati avanti, spinti dalla forza della demagogia, argomenti assolutamente inconsistenti e affermazioni che io voglio correggere e smentire, se non altro perché agli atti parlamentari risulti qualcosa di vero.

Non si può dire, come ha fatto prima il collega di Alleanza nazionale (non ricordo quale tra i tanti che sono intervenuti e me ne scuso), che è bene che la domanda di grazia resti un obbligo, perché i colleghi devono sapere — e invito questo collega a rileggere l'attuale articolo 681 del codice di procedura penale — che nella normativa attualmente vigente non è affatto obbligatorio, ai fini della grazia, presentare una domanda da parte dell'interessato: nel vigente articolo 681 del codice procedura penale c'è scritto che la grazia può essere concessa anche in assenza di proposta e di domanda. Quindi, non c'è niente da conservare.

Semmai, l'idea di proporre l'obbligatorietà della domanda — e non di conservare, perché attualmente non è prevista — ci riporta al passato, al precedente codice che, non a caso, era il codice di un regime autoritario secondo il quale l'unica cosa che un cittadino doveva fare, qualunque fosse la sua condizione nei confronti dello Stato, era chinare la testa di fronte allo

Stato autoritario e totalitario. Il codice Rocco non c'è più, è stato sostituito, e quello vigente non prevede affatto l'obbligatorietà della domanda. Ripristinarlo vorrebbe dire fare un passo indietro in un momento in cui il Parlamento viene chiamato, da questo provvedimento, a fare un passo in avanti, a stabilire una procedura più limpida e più spedita in attuazione dell'articolo 87 della Costituzione.

Vorrei aggiungere, infine, che non è affatto vero — e lo abbiamo detto in tutti i modi — che questa sia una legge *ad personam*, cioè una legge costruita per concedere la grazia a qualcuno. Che si tratti di Sofri o di altri, se questa legge verrà approvata, sarà il Presidente della Repubblica a decidere a chi concedere la grazia e a chi non concederla e con quali motivazioni compiere l'uno o l'altro atto. Quindi, non intervengo — e non siamo intervenuti — nel merito della vicenda che riguarda Adriano Sofri. Però, mi permetto di osservare che tutto si può dire di Adriano Sofri tranne che, come ha rilevato un collega di Alleanza nazionale, sia una persona che rifiuta le sentenze. Naturalmente, egli protesta la sua innocenza, come è nel diritto di chiunque, ma è una persona che non ha affatto rifiutato il giudizio al quale è stato sottoposto, visto che risiede nelle patrie galere da sette anni (*Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo, della Margherita, DL-L'Ulivo e Misto-Verdi-L'Ulivo*).

TEODORO BUONTEMPO. Chiedo di parlare per un richiamo al regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TEODORO BUONTEMPO. Signor Presidente, non so — forse mi è sfuggito, lei potrà correggermi — se per la votazione finale sia già stata avanzata ufficialmente la richiesta di voto a scrutinio segreto. Se ciò non è avvenuto, avanzo questa richiesta ed invito i colleghi a sostenerla.

Noi abbiamo effettuato decine e decine di votazioni a scrutinio segreto in quest'aula. L'articolo 49 del nostro regolamento recita: « Le votazioni hanno luogo a

scrutinio palese. Sono effettuate a scrutinio segreto le votazioni riguardanti le persone », cioè concernenti la libertà delle persone.

Successivamente, nell'articolo 49 del regolamento si può rinvenire un caso a mio avviso ancora più preciso per quanto riguarda la fattispecie in questione.

Il primo comma dell'articolo 49 infatti recita: « Sono altresì effettuate a scrutinio segreto, sempre che ne venga fatta richiesta, le votazioni sulle modifiche al regolamento, sull'istituzione di Commissioni parlamentari di inchiesta, sulle leggi ordinarie relative agli organi costituzionali dello Stato ». Sottolineo: sulle leggi ordinarie relative agli organi costituzionali dello Stato. Ci troviamo di fronte, dunque, ad un legge ordinaria che modifica i poteri del Capo dello Stato e del ministro della giustizia.

Pertanto, ritengo che nell'ultimo capoverso del primo comma articolo 49 del regolamento ricorrano tutti criteri della fattispecie considerata affinché vi sia, onorevoli colleghi, la libertà più assoluta di esprimere il voto quando si tratta di modificare sostanzialmente la nostra Costituzione in una materia che attiene alla libertà delle persone, così come prescrive il nostro regolamento.

Dunque, se per caso fosse già stata comunicata una decisione contraria, invito il vicepresidente di turno a chiedere al Presidente Casini un ripensamento e a convocare una riunione della Conferenza dei presidenti di gruppo per decidere se procedere o meno alla votazione finale a scrutinio segreto.

Se tale comunicazione non è stata già resa, invito la Presidenza, nei tempi opportuni ed utili, anziché ad una riconsiderazione della decisione assunta, a trovare il modo affinché si proceda ad un riesame, o ad un esame, dell'articolo 49 del regolamento della Camera, sulla base dei precedenti. Infatti, signor Presidente, se lei avrà la bontà di farsi consegnare dagli uffici i precedenti relativi alle votazioni a scrutinio segreto, troverà il conforto di una decisione che non può che prevedere la votazione segreta qualora si

modifichino, con legge ordinaria, i poteri di un organo costituzionale e qualora si voti su argomenti che attengono alla libertà delle persone.

Ritengo che in questo caso ricorrano tutti i presupposti per applicare l'articolo 49 del regolamento, e pertanto chiedo che la votazione finale avvenga a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Onorevole Buontempo, la questione che lei ha sollevato è stata già posta, credo, anche dal presidente del suo gruppo. Vorrei ricordare che nella seduta dell'11 febbraio di quest'anno è stato ritenuto dal Presidente che il provvedimento nel suo complesso non sia sottoponibile allo scrutinio segreto. Vorrei precisare, inoltre, che anche in occasione di una riunione meno recente della Conferenza dei presidenti di gruppo, svoltasi il 5 gennaio 2004, è stata rappresentata la non sottoponibilità del provvedimento a scrutinio segreto.

Ritengo, comunque, che le sue osservazioni meritino una particolare attenzione, per cui comunicherò al Presidente la sua richiesta, affinché valuti l'opportunità di sottoporre la questione alla Giunta per il regolamento.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Carrara. Ne ha facoltà.

NUCCIO CARRARA. Signor Presidente, vorrei intervenire brevemente solo per chiarire i contorni di una problematica sollevata dai colleghi dell'opposizione, in particolare dall'onorevole Leoni, che hanno fatto riferimento all'istituto della grazia attualmente vigente, che non prevede necessariamente l'obbligo della domanda.

Ciò è vero, tuttavia al collega Leoni sfugge che oggi, in linea con il dettato costituzionale, è pacificamente riconosciuto un potere di veto di fronte ad un provvedimento, come la grazia, che sostanzialmente si configura come un potere duale, perché qualora il ministro della giustizia fosse favorevole alla sua concessione, il Presidente della Repubblica po-

trebbe negarla, e viceversa. Pertanto, ci troviamo di fronte ad un meccanismo bilanciato.

Qualora, invece, esso divenisse potere solitario del Presidente della Repubblica, a quel punto dovremmo introdurre la seguente, ulteriore riflessione: noi potremmo anche accedere alla non obbligatorietà della domanda soltanto ove si fosse di fronte, ad esempio, al caso di un omicida qualunque, di uno che, in un momento di disperazione, ha ammazzato...

PRESIDENTE. Onorevole Carrara...

NUCCIO CARRARA. ...la moglie; lo stesso non può valere, invece, per i reati politici, perché la grazia per reati politici diventerebbe eminentemente un atto politico!

Un atto politico non può non avere un responsabile; ma il Presidente della Repubblica, ai sensi del dettato costituzionale, non è responsabile degli atti che sottoscrive.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Giacomo Angelo Rosario Ventura. Ne ha facoltà.

GIACOMO ANGELO ROSARIO VENTURA. Signor Presidente, ritengo che il provvedimento di grazia debba essere meglio valutato: se lo si considera un atto di clemenza *ad personam*, si finisce per fare grande confusione con altri atti di clemenza quali l'amnistia e l'indulto, indistintamente rivolti a beneficio di una categoria di cittadini che si trovano nella medesima condizione.

Se il provvedimento di grazia è un atto di clemenza *ad personam*, la valutazione delle ragioni che presiedono alla sua adozione non può che ricondursi alla persona medesima. Se, invece, si prescinde dall'istanza del singolo — e sono d'accordo con i colleghi di Alleanza nazionale —, è chiaro che non viene graziata più la persona, ma il fenomeno storico, l'evento politico, la situazione generale nella quale ricade l'atto per il quale il singolo è stato

dapprima imputato e poi condannato. Insomma, ritengo che un atto di grazia che prescindendo dall'istanza del singolo vada al di là di quello che, tecnicamente, la stessa grazia non comporti.

Nel caso del signor Sofri, anche per il carico denso che ha portato a sovradimensionare la vicenda, si tende a graziare un periodo storico. Se lo si vuole fare, credo, però, che le soluzioni debbano essere diverse dalla grazia.

Invece, per lo stesso motivo, sono d'accordo sul fatto che a concedere la grazia sia il Presidente della Repubblica: non trattandosi di atto politico, la concessione della grazia va affrancata da valutazioni di ordine politico, riconducibili ad eventi e contesti più vasti.

Pertanto, dichiaro che voterò affinché la grazia sia concessa ad impulso di parte. Diversamente, sembrerebbe che stiamo chiedendo al signor Sofri la grazia di accettare la nostra grazia (*Applausi di deputati dei gruppi di Forza Italia e di Alleanza nazionale*)! Così obiettivamente non è! Faremmo un torto alla storia, alla cronaca ed ai nostri concittadini! Voterò affinché la grazia sia subordinata all'istanza di parte e voterò affinché la grazia possa essere concessa, per l'appunto, graziosamente, e prescindendo da valutazioni di altro tipo, dal Capo dello Stato, così com'è sempre avvenuto ad opera di monarchi e di vertici dei vari apparati statali.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Violante. Ne ha facoltà.

LUCIANO VIOLANTE. Signor Presidente, a proposito della questione posta dal collega Carrara, che non riguarda specificamente il problema individuale cui alcuni colleghi stanno facendo riferimento, desidero fare alcune precisazioni sul significato della definizione della grazia come provvedimento duale.

Con tale espressione si vuole dire soltanto — e vorrei che sul punto non si commettessero errori — che il ministro fa la proposta, che può essere positiva o

negativa, e che il Capo dello Stato decide, e non vuol dire che vi debba essere il concorso di due decisioni analoghe.

Il ministro della giustizia ha « rotto » la Costituzione non quando ha dichiarato di non essere d'accordo a concedere la grazia, ma quando ha affermato che non avrebbe controfirmato, in tal modo sottraendosi, a mio avviso, ad un suo dovere costituzionale. Vorrei che questo punto fosse chiaro perché, altrimenti, rischieremo di introdurre un elemento di confusione nei nostri lavori.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Boato. Ne ha facoltà.

MARCO BOATO. Signor Presidente, vedo che su questo emendamento, a prescindere dal merito, i colleghi sono intervenuti per parlare di tutt'altro.

La questione del potere duale è risolta dalla Casa delle libertà nella relazione al disegno di legge di riforma costituzionale che ho già citato: la Casa delle libertà afferma che si tratta di un potere sostanzialmente e formalmente presidenziale. Ovviamente, ciascuno può avere un'opinione diversa, ma in un disegno di legge che porta le firme di Berlusconi, Fini, Bossi, Buttiglione, Pisanu e La Loggia è scritto esattamente l'opposto di ciò che ha affermato, poco fa, il collega Carrara.

Beninteso, quest'ultimo ha tutto il diritto di manifestare un'opinione diversa da quella che è espressa nella relazione al menzionato disegno di legge recante le firme di Berlusconi, Fini, Bossi, Buttiglione, Pisanu e La Loggia, ma, quanto meno, non deve farlo in modo stentoreo, quasi che il suo parere costituisca un dogma.

No, quanto meno la Casa delle libertà afferma che si tratta di una serie di atti rientranti in quelli che la dottrina costituzionalista era solita definire « formalmente e sostanzialmente presidenziali ».

In realtà, ora si è sviluppato un dibattito che nulla ha che fare con l'emendamento in esame su cui la Commissione e la maggioranza hanno espresso parere

contrario (ribadito dal relatore). Ho notato, tuttavia, che, su altri emendamenti, su cui è stato espresso parere negativo, è stato assunto un atteggiamento diverso.

La collega Mascia, con il suo emendamento, propone sostanzialmente di mantenere in vita il terzo comma del vigente articolo 681 del codice di procedura penale, che stabilisce che la proposta di grazia è sottoscritta dal presidente del consiglio di disciplina ed è presentata al magistrato di sorveglianza. Ciò non ha assolutamente nulla a che fare con la vicenda Sofri di cui hanno parlato alcuni deputati intervenuti precedentemente. L'emendamento Mascia 1.3 riguarda i detenuti non in grado di presentare una domanda, spesso senza la difesa di un avvocato. Si tratta di detenuti in situazioni difficili, drammatiche che il consiglio di disciplina si assume la responsabilità di affrontare, presentando la domanda di grazia.

Non a caso (lo ricordavano gli onorevoli Bressa e Leoni), il codice di procedura penale, che ha l'unico difetto di essere un codice dello Stato di diritto (il codice dell'ex ministro di grazia e giustizia Giuliano Vassalli, di Giandomenico Pisapia e di Marcello Gallo), al comma 4, primo periodo, del vigente articolo 681 stabilisce che la grazia può essere concessa anche in assenza di domanda o proposta. Perché questo è uno Stato liberale, uno Stato di diritto, uno Stato costituzionale! L'altro era uno Stato autoritario e totalitario. Era una concezione da Stato etico!

Non vorrei che, a giorni alterni, nelle feste, ci si richiamasse — com'è giusto fare — ai valori del liberalismo politico, alla concezione liberale dello Stato, e poi, quando si tratta di affrontare certe questioni, si torni allo Stato autoritario, allo Stato etico, quello fascista in Italia ma — badate! — identico anche a quello dell'Unione sovietica. Era uno Stato autoritario che imponeva, rispetto ad uno Stato liberale e di diritto che prevede norme oggi presenti nel codice di procedura penale.

Qualche collega intervenuto precedentemente, al quale, evidentemente, l'acqua

di Fiuggi, finora, non ha prodotto molti effetti, propone di tornare allo Stato etico (*Commenti dei deputati dei gruppi di Alleanza nazionale*)... Collegli, sto esprimendo il massimo rispetto...

PRESIDENTE. Onorevole Boato, si attenga all'argomento, per favore (*Applausi dei deputati del gruppo di Alleanza nazionale*).

MARCO BOATO. Presidente, mi sto attenendo l'argomento. La prego di non fare censure su questo punto (*Commenti dei deputati del gruppo di Alleanza nazionale*)...

PRESIDENTE. Lei si attenga al tema del dibattito e lasci stare le valutazioni!

MARCO BOATO. È l'argomento!

PRESIDENTE. Prosegua! Prosegua sul merito del testo di legge!

ENZO BIANCO. Ma è roba da matti...!

MARCO BOATO. Presidente, mi faccia la cortesia, io ho ascoltato...

PRESIDENTE. No, lei mi faccia la cortesia!

ENZO BIANCO. Presidente!

PRESIDENTE. Onorevole, la prego! Io ho il dovere di regolare i lavori dell'aula...

ENZO BIANCO. Ma non di fare censure!

PRESIDENTE. ... e ho il dovere di riprendere un collega quando, andando fuori tema, crea disordine in aula (*Applausi dei deputati dei gruppi di Alleanza nazionale e di Forza Italia*)!

Quindi, la prego, onorevole Boato, di concludere.

MARCO BOATO. Presidente, mi sono riferito ad un problema di rapporto tra Stato etico e autoritario e Stato di diritto

e lei lo ha capito benissimo. Quindi, non è fuori tema, ma è molto più in tema di altre considerazioni che ho ascoltato....

PRESIDENTE. Comunque, onorevole Boato, il tempo a sua disposizione è scaduto.

MARCO BOATO. Certo che è scaduto, Presidente. Tuttavia, non è possibile un richiamo nel merito, come quello che lei ha fatto, perché è il tema di questo provvedimento. È tutto dentro questo testo di legge e l'ho fatto con assoluto rispetto di tutte le posizioni!

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Anedda. Ne ha facoltà.

GIAN FRANCO ANEDDA. Signor Presidente, non accetterò le provocazioni dell'onorevole Boato, che evidentemente ha come obiettivo quello di creare tensioni o risse in aula (*Commenti del deputato Maura Cossutta – Commenti dei deputati del gruppo di Alleanza nazionale*)! Intendo soltanto replicare all'onorevole Violante, che, con garbo, ha detto una cosa a mio avviso non esatta a proposito della definizione di atto duale.

L'atto duale, per la costante interpretazione data alla Carta costituzionale, è l'atto nel quale concorrono due firme, due volontà; la grazia, oggi, è un atto duale, nel quale concorrono la volontà del ministro e la volontà del Presidente della Repubblica, tanto che persino l'ex Presidente della Corte costituzionale Elia, in uno scritto apparso 20 giorni fa su *Europa*, ha detto che la grazia oggi si configura in maniera tale che l'uno o l'altro dei due soggetti, ministro o Presidente della Repubblica, possono porre sostanzialmente un veto l'uno all'altro. Questo, per il significato esatto delle parole, giuridicamente inteso (*Applausi dei deputati del gruppo di Alleanza nazionale*).

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emenda-

mento Mascia 1.3, non accettato dalla Commissione e sul quale il Governo si rimette all'Assemblea.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

(Presenti	449
Votanti	442
Astenuti	7
Maggioranza	222
Hanno votato sì	202
Hanno votato no ..	240).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Bressa 1.4.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Kessler. Ne ha facoltà.

GIOVANNI KESSLER. Signor Presidente, ho chiesto di intervenire a titolo personale per motivare e giustificare il mio dissenso su questo emendamento, forse sperando anche di convincere qualcuno.

L'emendamento recepisce un parere, che ovviamente non condivido, della Commissione giustizia, che sostiene che l'istruzione del caso di un grazia debba tenere conto esclusivamente – così si dice (e questo poi è stato riportato nell'emendamento) – dell'esito del trattamento penitenziario; vale dire: al ministro e poi al Presidente della Repubblica devono arrivare solo le informazioni che attengono al trattamento penitenziario della persona per la quale si propone la grazia.

È un cambiamento di non poco momento, perché, fino ad ora, tra le informazioni da fornire a chi deve decidere, ministro e Presidente della Repubblica, vi sono sempre state, oltre alle indicazioni relative all'esito del trattamento penitenziario (in altre parole, il comportamento di una persona in carcere), anche quelle che vengono raccolte tramite altre autorità (per esempio, quelle provenienti dalle vittime del reato). Ora, con questo emendamento si dice che non si deve più tener conto di nulla. Chiedo allora ai proponenti: ma nel caso in cui la grazia si

dovesse applicare ad una persona che in carcere non ha passato neanche un giorno? Guardate che non è un caso rarissimo. Quando si prepara una proposta di legge si dovrebbe cercare di pensare non solo ad una persona alla quale dovrebbe essere rivolta, ma anche al futuro, all'applicazione generale della legge.

Dunque, qualora passasse questo emendamento, rischieremmo di approvare una legge in molti casi non applicabile. Infatti, nel caso in cui una persona, per la quale si discute di concedere la grazia, non sia mai stata in carcere, come si fa a tenere conto delle informazioni del trattamento penitenziario?

Inoltre, questo emendamento è un po' strano, perché nello stesso terzo comma dell'articolo 681 del codice di procedura penale proposto dalla Commissione si dice che il magistrato di sorveglianza deve raccogliere informazioni anche presso il procuratore generale della Repubblica (oltre a quelle relative al trattamento penitenziario), il quale, ovviamente, darà quelle che gli competono, ma che nulla hanno a che vedere con il trattamento penitenziario. Allora, è difficile capire il motivo per il quale il magistrato di sorveglianza, che deve raccogliere informazioni anche dal procuratore generale della Repubblica (oltre a quelle sul trattamento penitenziario), non possa poi esprimere il proprio parere, tenendo conto anche di quelle informazioni, che la stessa legge gli impone di acquisire, ma che poi, con questo emendamento, gli si chiede di cancellare dalla sua mente.

Dunque, si tratta di una contraddizione anche all'interno dello stesso provvedimento.

Per questi motivi, esprimerò un voto contrario sull'emendamento in esame.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Messa. Ne ha facoltà.

VITTORIO MESSA. Signor Presidente, è tutta la mattina che riceviamo consigli dagli onorevoli Leoni e Boato. Suggestirei loro di evitare di essere così prodighi, se

vogliono portare a casa il risultato che si sono prefissati, ossia quello di far uscire di galera un loro amico. Comprendo anche i tentativi dell'onorevole Boato di espellere oggi da quest'aula il « convitato di pietra ». È inutile, infatti, che ci nascondiamo dietro a un dito: il convitato di pietra la cui presenza è pesante e che oggi non volete vedere e riconoscere è Adriano Sofri.

Onorevole Boato, qual è lo Stato di diritto che lei auspica rispetto al cosiddetto Stato etico? Come si deve comportare uno Stato di diritto? Deve piegare le norme ordinarie e le norme costituzionali *ad usum Delphini* solo per far uscire dal carcere un personalissimo amico e far rimanere in carcere decine e decine di altri ragazzi che, all'epoca più giovani di Sofri e senza le sue coperture politiche e finanziarie, hanno commesso reati molto meno gravi e per i quali sono ancora detenuti? Onorevole Leoni, onorevole Boato, è questo lo Stato di diritto che voi auspicate?

È bene anche chiarire un fatto. È pur vero che il codice di procedura penale, che ormai ha quasi sessant'anni, prevede già oggi, giustamente, la possibilità che la grazia venga concessa su domanda non solo del condannato, ma anche della moglie e dei figli, di un suo prossimo congiunto, di un avvocato o di un procuratore; tuttavia, per comprendere la *ratio* di questa norma bisogna tornare indietro di sessant'anni. Tale norma, peraltro, era già prevista nel tanto famigerato codice Rocco, che consentiva al Re di concedere la grazia anche senza la richiesta personale di un condannato. Bisogna tornare indietro di sessant'anni, quando vi erano imputati e condannati dimenticati nelle galere, vecchi analfabeti, persone malate che non avevano alcuna assistenza e che non erano in grado di leggere e di scrivere. Rispetto ad essi era consentito che un congiunto, la moglie o i figli che non lo avevano dimenticato o il proprio avvocato sottoscrivessero la domanda di grazia. Tutto ciò, però, era temperato dal parere del ministro di grazia e giustizia. È opportuno chiarire anche questo argomento.

Inoltre, onorevole Leoni, è bene evitare di provocare questa parte politica, accusandola di fare demagogia. Infatti, se volessimo fare demagogia — peraltro, raccontando la verità — potremmo dire ben altre cose a proposito di questo provvedimento ignobile.

Credo che oggi il Parlamento sottoscriva una delle pagine più buie della storia repubblicana. Si sta costruendo una legge per far uscire di galera una persona che ha subito otto processi e che è stata condannata reiteratamente per l'omicidio di un commissario di polizia, senza che i parenti di quest'ultimo abbiano manifestato alcun livore. Essi hanno solo detto: se vuoi la grazia, chiedila, e il Presidente della Repubblica potrà certamente concederla.

Il Parlamento non può dividersi tra favorevoli e contrari alla grazia, perché — ringraziando Dio — la concessione della grazia non dipende da noi. Essa dipende dal Presidente della Repubblica, che voi state tentando — e in parte, ci siete già riusciti — di tirare per la giacca ormai da oltre un anno.

Potremmo dire — e diremo — ben altre cose per inchiodarvi tutti alle vostre responsabilità. Onorevole Leoni, in quest'aula parlamentare siedono colleghi, che fanno parte del suo gruppo politico, che nel giugno del 1971, reputandosi intellettuali, hanno sottoscritto un documento nel quale il commissario Calabresi veniva definito « commissario torturatore e responsabile della fine di Pinelli » (*Applausi dei deputati del gruppo di Alleanza nazionale*).

Ora, quei colleghi suoi e nostri si apprestano a votare a favore di questo provvedimento. Sofri è stato condannato ad una giusta pena; e, purtroppo, molti pseudointellettuali dell'epoca hanno armato la mano.

Allora, il processo politico che si deve fare è un processo più ampio; quello che in quest'aula dobbiamo fare, ed anche fuori da quest'aula, è un ragionamento responsabile, anche da parte di una classe di intellettuali e di politici dell'epoca che per paura, timore e piaggeria si era piegata a criteri di violenza che oggi noi

facciamo fatica a concepire. In quest'aula oggi si apprestano a votare a vostro favore anche questi elementi (*Applausi dei deputati del gruppo di Alleanza nazionale*)!

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mascia. Ne ha facoltà.

GRAZIELLA MASCIA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, se un giorno quest'Assemblea avrà la voglia di discutere in modo istruito questioni quale l'amnistia, l'indulto e gli anni di piombo credo che sarà una buona cosa e ne sarò felice.

In questo momento, tuttavia, stiamo affrontando l'esame di un provvedimento relativo alla possibilità di restituire al Presidente della Repubblica un potere, quello di concedere la grazia, riconosciutogli dalla Costituzione. Vorrei pertanto analizzare l'emendamento in questione, con cui proponiamo di sopprimere la parola « anche » al comma 1, capoverso articolo 681, comma 3, affinché il magistrato di sorveglianza, raccolti gli elementi e quant'altro, tenga conto anche dell'esito del trattamento penitenziario.

Ho già ricordato in precedenza come la questione della grazia sia strettamente legata all'articolo 27 della Costituzione. Vorrei richiamare, e mi riferisco anche all'intervento svolto dal collega che mi ha preceduto, la legge delega del 1974 che ha dato vita al nuovo codice di procedura penale. Già in quel testo i giuristi di allora, che discussero molto, precisavano che si era inteso escludere ogni possibilità di esame del fascicolo processuale relativo alla condanna riportata, proprio per impedire che, al momento della formulazione del parere, e quindi della decisione sulla concessione o meno della grazia, il giudizio potesse essere inquinato dalla riconsiderazione del fatto o dagli elementi probatori che determinano la condanna. Ciò in coerenza con il principio, cui si è fatto riferimento in precedenza, secondo il quale, ai predetti fini, rileva soltanto la personalità del soggetto come ricostituitasi per effetto del trattamento penitenziario.

Mi sembra evidente che questo sia il punto cruciale sul quale il magistrato di

sorveglianza si deve esprimere. Naturalmente, vi sono altri elementi dei quali il ministro, che deve esprimere il parere, può tenere conto; tuttavia, ciò che non si può determinare è quanto ha detto il ministro Castelli, per cui oggi sono gli uffici che decidono quali domande vengono istruite e quali no e gli elementi che vengono presi in considerazione sono realmente allarmanti e non strettamente attinenti alle questioni relative al trattamento penitenziario.

Credo che porre nuovamente al centro dell'attenzione tale questione voglia dire proporre una giusta lettura del codice di procedura penale, del quale il nostro paese va orgoglioso. Non è un caso che la Commissione giustizia abbia espresso un parere proprio in tal senso, laddove ha chiesto di sopprimere la parola « anche » sopra richiamata.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Leoni, al quale ricordo che ha un minuto di tempo a disposizione. Ne ha facoltà.

CARLO LEONI. Signor Presidente, in realtà intervengo a nome del mio gruppo, mentre l'onorevole Kessler, come ha espressamente dichiarato è intervenuto a titolo personale.

PRESIDENTE. Prego, onorevole Leoni.

CARLO LEONI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non seguirò l'onorevole Messa sulla strada della demagogia e mi dispiace che questa parola lo inquieti tanto. Tra l'altro, signor Presidente, l'onorevole Messa ha svolto un intervento in tema almeno quanto l'onorevole Boato in precedenza, o, secondo il suo giudizio, fuori tema almeno quanto l'onorevole Boato in precedenza. Tuttavia, l'onorevole Messa non è stato da lei richiamato, neanche quanto ha detto che nella mia parte politica c'è chi ha applaudito all'omicidio del commissario Calabresi (*Commenti dei deputati del gruppo di Alleanza nazionale*).

Venendo al merito dell'emendamento al nostro esame, non c'è dubbio che il Presidente della Repubblica, nel valutare se concedere o meno la grazia, debba tenere conto di diversi pareri. Nel comma successivo rispetto a quello al nostro esame è infatti previsto che il ministro della giustizia, nel trasmettere gli atti al Presidente della Repubblica, acquisisca ogni ulteriore informazione.

In questo caso stiamo parlando della relazione che deve predisporre il magistrato di sorveglianza al fine di esprimere il suo parere. È del tutto evidente che tale magistrato redige il parere sulla base dell'esito del trattamento penitenziario e non so, viste le funzioni che ricopre, sulla base di quale altra documentazione potrebbe farlo. È giusto, secondo la filosofia dell'atto di grazia, che nella relazione del magistrato di sorveglianza conti l'esito del trattamento penitenziario e null'altro.

Per tale motivo, abbiamo presentato e sosteniamo l'emendamento in esame.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Buontempo. Ne ha facoltà.

TEODORO BUONTEMPO. Signor Presidente, l'emendamento in esame conferma che questo provvedimento ha un obiettivo preciso. Vorrei dire all'onorevole Boato che non deve chiedere un rendiconto sul codice Rocco a coloro che hanno svolto un congresso a Fiuggi; semmai, deve domandarlo ai suoi compagni di coalizione, molti dei quali hanno governato per cinquant'anni il nostro paese e non sono stati capaci di rinnovare tale codice.

Per quanto riguarda il merito, dall'emendamento in esame si evince che si tratta di una battaglia di carattere personale. Non so se sia opportuno che, in questo momento in cui gli italiani e gli europei sono con il fiato sospeso di fronte al pericolo del terrorismo che ha così duramente colpito la Spagna e potrebbe colpire il resto d'Europa, il Parlamento...

PRESIDENTE. Onorevole Buontempo...

TEODORO BUONTEMPO. Concludo, signor Presidente.

Non so se sia opportuno dimostrare che chi ha ucciso o ha causato un pericolo di vita a chi lo ha arrestato, possa essere graziato perché il centrodestra non ha l'unità necessaria per impedire l'approvazione di un provvedimento frutto della cultura della sinistra.

ROBERTO GIACHETTI. Chiedo di parlare per un richiamo al regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROBERTO GIACHETTI. Signor Presidente, vorrei riferirmi all'articolo 39, comma 3, del regolamento.

Lei ha richiamato l'onorevole Boato per una questione riguardante l'attinenza all'argomento che il collega stava trattando. Lei sa benissimo quale sia la mia considerazione per la sua persona e, in particolare, per l'istituto che ella ricopre in questo momento, istituto a garanzia di tutti noi. Mi permetto, però, di richiederle una valutazione in merito all'intervento di alcuni colleghi. Ritengo personalmente assai grave che, discutendo di un provvedimento recante « Norme di attuazione dell'articolo 87 della Costituzione, in materia di concessione della grazia », si continuino a sentire in quest'aula interventi che fanno riferimento ad un provvedimento che dovrebbe riguardare (*Dai banchi dei deputati del gruppo di Alleanza nazionale si grida: « Vergogna! »*)... Ognuno si palesa per quello che è! Ripeto: il provvedimento viene definito in questa sede da molti oratori come un provvedimento *ad personam*. Spesso si chiama in causa (*Commenti dei deputati del gruppo di Alleanza nazionale*)...

PRESIDENTE. Prego i colleghi di consentire all'onorevole Giachetti di portare a termine il suo intervento.

ROBERTO GIACHETTI. Spesso si chiama in causa, anche in questo caso fuori tema, la famiglia di una persona

assassinata, che credo andrebbe tenuta fuori dalla polemica politica, se non altro per rispetto.

Mi permetto, quindi, signor Presidente — apprezzando o meno, lei, questo mio intervento —, di evidenziare la necessità di evitare che il provvedimento in esame, che reca disposizioni generali su alcuni argomenti specifici, finisca, senza l'intervento della Presidenza, per chiamare in causa una singola persona, e magari anche vicende che nulla hanno a che fare con il provvedimento che in questo momento stiamo esaminando, se non nelle conseguenze che potrebbero riguardare ciascuno di noi.

PRESIDENTE. Vorrei precisare, onorevole Giachetti, che non ho formalmente richiamato l'onorevole Boato, ma l'ho solo invitato ad attenersi al tema in discussione, senza fare affermazioni che potessero significare delle piccole provocazioni nei confronti di alcuni gruppi, che già stavano reagendo. Non c'è stato, quindi, alcun intervento formale. Accolgo, peraltro, il suo suggerimento ed estendo la sua proposta a tutti i colleghi, affinché il dibattito su un argomento così delicato prosegua entro i limiti indicati al titolo del provvedimento in esame.

Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Bressa 1.4, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

PIERO RUZZANTE. Presidente, votano per due!

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

(Presenti	437
Votanti	432
Astenuti	5
Maggioranza	217
Hanno votato sì	197
Hanno votato no ..	235).

Prendo atto che l'onorevole Cicala non è riuscito ad esprimere il proprio voto. Prendo, altresì, atto che l'onorevole D'Agrò non è riuscito ad esprimere il proprio voto e che ne avrebbe voluto esprimere uno contrario.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Boccia 1.16.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Gamba. Ne ha facoltà.

PIERFRANCESCO EMILIO ROMANO GAMBÀ. L'onorevole Leoni ci ha più volte invitato a cimentarci sui commi, sugli articoli e sul contenuto del provvedimento in esame, rimanendo estranei ad interventi di natura demagogica. Tuttavia, l'onorevole Leoni non può dimenticare, com'è stato più volte ricordato in quest'aula, che se il Parlamento italiano è oggi chiamato (e da tempo) ad esaminare norme particolari, ciò è dovuto esclusivamente alla condizione, riferita ad una persona, di aver scatenato questa offensiva, solo e soltanto per la vasta capacità di raccogliere amici influenti ed autorevoli in diverse parti politiche, che lo stesso personaggio condannato è riuscito a raggiungere. Diversamente, se il problema fosse stato generato (com'è, peraltro, per certi versi) dalla necessità di prendere in esame le posizioni di moltissimi condannati, attualmente detenuti nelle nostre carceri, questo provvedimento non sarebbe mai giunto al punto nel quale oggi ci troviamo.

Non si può far finta che il provvedimento in esame, che giustamente (mai come in questa occasione ciò risulta appropriato) è stato definito *ad personam*, si riferisca solo alle motivazioni che molti hanno addotto in ordine alla grazia da concedersi ad Adriano Sofri, che è e resta un assassino, come è stato definito da un procedimento penale, che si è articolato, come è stato già più volte ricordato, in ben otto gradi diversi di giudizio. Il problema è che devono essere esaminate anche alcune delle motivazioni che, al di là della disamina puntuale del testo, sono state avanzate da chi ritiene che ad Adriano Sofri debba essere concessa la grazia anche in assenza della sua domanda ed

anche contro la sua volontà, in ordine ad un'arroganza che più volte è stata sottolineata.

Riteniamo che sia certamente giusto affermare che si tratta di un personaggio che ha ormai alle spalle molto del suo passato e che ora è una persona completamente diversa da quella che era al tempo dei fatti per i quali è stato condannato; ma ciò riguarda la quasi totalità delle persone che sono detenute per gravi reati di sangue e che sono state condannate a pene detentive di lunga durata. Se così fosse, ci troveremmo di fronte ad una completa ed assoluta modificazione di quello che, a nostro modo di vedere, deve rimanere il valore della pena, che non è soltanto quello rieducativo, come troppe volte viene ricordato maliziosamente da chi ha interesse a sottolineare questo aspetto. Il valore della pena, com'è ancora previsto dalla nostra Carta costituzionale, non è di natura esclusivamente rieducativa riguardo al condannato, ma riveste ancora valenze di natura restitutiva, di prevenzione speciale e generale.

Se valesse il discorso che basta esclusivamente il trascorrere del tempo per modificare le persone ovvero per modificare la pretesa punitiva dello Stato nei confronti di chi ha commesso gravi delitti, dovremmo allora procedere al varo di provvedimenti generalizzati di rilascio e scarcerazione dei condannati per il semplice fatto che sono sicuramente persone diverse rispetto all'epoca in cui hanno commesso i reati. Ciò, evidentemente, non può essere. A tale forma di interpretazione, onorevole Leoni, ci ribelliamo, supportati da argomentazioni non certo demagogiche, ma di natura giuridica.

Riteniamo, inoltre, che non si possa ancora una volta tentare di aggirare la Costituzione, come è già stato fatto con la legge sul cosiddetto indultino, attraverso una normativa di rango ordinario. Se si intende modificare in maniera sostanziale il valore della pena nelle sue più ampie accezioni, si intervenga allora sulla Costituzione; ma per modificare la stessa, come

tutti sanno, sono richieste maggioranze qualificate e non vi sarebbe al riguardo il consenso del Parlamento.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Buontempo. Ne ha facoltà.

TEODORO BUONTEMPO. Signor Presidente, dichiaro il mio voto contrario sull'emendamento in esame. Vorrei, inoltre, esprimere un rilievo.

Lei, cortesemente, ha preso in considerazione la mia richiesta che il Presidente riesamini la proposta di votare a scrutinio segreto. Ritengo che la non accettazione di tale proposta non possa essere frutto di un compromesso politico, perché si creerebbe un precedente. Vorrei, pertanto, conoscere i motivi per i quali la Presidenza e la Giunta per il regolamento hanno respinto la richiesta di votare a scrutinio segreto. Voglio ricordare, a tale riguardo, che l'articolo 49 del regolamento, primo comma, prevede la possibilità di effettuare a scrutinio segreto quelle votazioni che incidono sui principi e sui diritti di libertà.

Vedremo quale sarà la procedura che verrà seguita, ma vorrei che prima della votazione finale si spiegassero all'Assemblea i motivi per i quali non si ritiene di accettare la richiesta di votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Boccia 1.16, non accettato dalla Commissione e sul quale il Governo si rimette all'Assemblea.

(Segue la votazione).

PIERO RUZZANTE. Presidente! Voti doppi!

RENZO INNOCENTI. Presidente, guardi là, il quarto settore!

PRESIDENTE. Dispongo che i deputati segretari compiano gli opportuni accertamenti *(I deputati segretari ottemperano all'invito del Presidente).*

NUCCIO CARRARA. Anche di là vi sono voti doppi!

RENZO INNOCENTI. Perché insistono lassù, Presidente?

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni).*

<i>(Presenti</i>	<i>374</i>
<i>Votanti</i>	<i>373</i>
<i>Astenuti</i>	<i>1</i>
<i>Maggioranza</i>	<i>187</i>
<i>Hanno votato sì</i>	<i>177</i>
<i>Hanno votato no ..</i>	<i>196).</i>

LUCA VOLONTÈ. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. A che titolo?

LUCA VOLONTÈ. Signor Presidente, non ho fatto in tempo ad esprimere il mio voto sull'emendamento precedente: lei ha detto che i segretari avrebbero controllato le schede di votazione e poi ha dichiarato chiusa la votazione. Bisogna dire...

PRESIDENTE. Mi dispiace, onorevole Volontè, ma avevo già dichiarato aperta la votazione.

LUCA VOLONTÈ. Ho capito...

PRESIDENTE. Forse le è sfuggito. Dopo che la votazione è stata indetta, la stessa viene dichiarata chiusa.

LUCA VOLONTÈ. Le segnalo che non sono riuscito a votare. Comunque, se si ripete per tre volte che si dispone il controllo delle schede, si dovrebbe anche dire che il controllo è stato effettuato.

PRESIDENTE. Onorevole Volontè, prendo atto che lei non è riuscito a votare.

Ricordo che gli emendamenti Carrara 1.24 e Nespoli 1.25 sono stati ritirati.

Avverto che l'emendamento Leoni 1.5 è precluso dall'approvazione dell'emendamento Briguglio 1.19.